

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DELLE MARCHE**
Sede Legale: Via Conca, 71 – 60126 Torrette di Ancona
Sede Operativa: Via Caduti del Lavoro, 40 - Ancona

S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI

SCHEMA CONTRATTO

ACP3597PA_FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE MACERATRICI
(TRITAPADELLE) CON ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER
L'AZIENDA AOU DELLE MARCHE

ID APPALTO _____ CIG _____

-----oOo-----

Sommario

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile	4
ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo.....	4
ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo opzioni.....	5
ARTICOLO 4 - Revisione dei prezzi.....	8
ARTICOLO 5 - Rinegoziazione del Contratto.....	10
ARTICOLO 6 - Luogo di esecuzione	11
ARTICOLO 7 - Durata, avvio dell'esecuzione.....	11
ARTICOLO 8 - Periodo di Prova.....	11
ARTICOLO 9 - Modalità di esecuzione della fornitura.....	12
9.1. Fornitura della strumentazione/apparecchiature necessarie per l'esecuzione delle procedure	13
9.2. Servizio di Manutenzione	13
9.3. (se del caso) Hardware e Software.....	14
9.4. Training e formazione degli utilizzatori.....	14
ARTICOLO 10 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore.....	14
ARTICOLO 11 - Diritti di proprietà	16
ARTICOLO 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	17
12.1 Codice di comportamento patto di integrità.....	17
ARTICOLO 13 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	17
ARTICOLO 14 - Penali.....	18
ARTICOLO 15 - Contestazioni e riserve dell'esecutore	18
ARTICOLO 16 - Garanzie.....	18
ARTICOLO 17 - Indisponibilità della fornitura, fuori produzione e aggiornamento tecnologico	19
ARTICOLO 18 - Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità.....	19

ARTICOLO 19 - Pagamento del corrispettivo.....	20
ARTICOLO 20 - Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'aggiudicatario	21
20.1 Subappalto	22
ARTICOLO 21 - Risoluzione.....	24
ARTICOLO 22 – Recesso.....	25
ARTICOLO 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore.....	26
ARTICOLO 24 - Condizione risolutiva espressa	26
ARTICOLO 25 - Foro competente.....	26
ARTICOLO 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.....	27
ARTICOLO 27 - Trattamento dei dati personali	27

L'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (in seguito indicato per brevità con la parola "Amministrazione") Partita IVA 01464630423, con sede legale in Via Conca 71 – 60126 Torrette – Ancona, rappresentata dalla [REDACTED], che interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria delle Marche, in esecuzione alla Determina n.615/DG del 30/07/2020 e successiva modifica disposta con Determina n. 738/DG del 22/07/2022, all'istruzione operativa in materia di certificazione approvata con ID: 1673247/20/02/2025|ACP, nella sua qualità di Direttore S.O. Affidamento Contratti Pubblici (in seguito indicata per brevità "Amministrazione");

DITTA C.F. ...Partita IVA con sede legale in via.....città.....(in seguito indicato per brevità con la parola "Esecutore") rappresentata da nato il a in qualità di¹.....come risulta da.....;

PREMESSO:

- che decisione a contrarre n. [REDACTED] del [REDACTED], questa Amministrazione ha avviato una procedura aperta telematica (art. 71 del D.Lgs. 36/2023) per l'affidamento del contratto di fornitura in noleggio di macchine maceratrici (tritapadelle) con acquisto di materiale di consumo per l'Azienda AOU delle Marche [3597PA], per un periodo di 5 anni, finalizzata alla conclusione di un contratto di appalto con lotto unico indivisibile, per un importo di Euro.....;
- che con determina n..... del è stata disposta l'aggiudicazione a favore della ditta [REDACTED] per un importo netto di € [REDACTED] (€ [REDACTED]) e che in data [REDACTED] è stato comunicato il predetto provvedimento ai controinteressati;
- che le parti dichiarano che i suddetti atti risultano loro ben noti e che agli stessi intendono fare riferimento; pertanto essi si intende integralmente recepiti anche se non vengono materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- che la ditta..... risulta in possesso dei requisiti previsti nei documenti di gara (eventuale...fatto salvo quanto indicato al punto....della determina di aggiudicazione ...esito controlli antimafia/certificato disabili.....);
- che l'esecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva, costituita con polizza fideiussoria n. della compagnia assicurativa per l'importo di Euro [REDACTED] [SE DEL CASO: tale importo è pari al% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art.117 del D.Lgs 36/2023; qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore si obbliga sin da ora ad integrare l'importo della garanzia prestata];
- che l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;

¹ Indicare estremi atto comprovante l'identità ed i poteri del sottoscrittore

- che l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;
- **SE DEL CASO** che con provvedimento n. ... del è già stata disposta l'esecuzione anticipata del contratto oppure che con disposizione di servizio n. _____ del _____ il responsabile del progetto ha autorizzato l'esecuzione anticipata del contratto (art 17, comma 8, D.Lgs. 36/2023)];

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione da parte della Stazione appaltante ed ha termine con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. determina di aggiudicazione;
2. disciplinare di gara;
3. documenti progettuali;
4. D.U.V.R.I. (e successive revisioni) e Nota informativa;
5. offerta tecnica ed economica dell'esecutore;
6. cauzione definitiva;
7. patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione per le procedure bandite dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona per l'aggiudicazione di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi.

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Esecutore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- presente atto
- disciplinare di gara
- elaborati tecnico-economici.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche

energia elettrica;

- in termini di sostenibilità ambientale, al fine di diminuire il rilascio di sostanze inquinanti nelle reti fognarie grazie alla presenza minima di detergenti chimici per la pulizia delle macchine.

Corrispettivo

I corrispettivi sono quelli offerti in sede di gara dall'esecutore.

Inserire prospetto di aggiudicazione

Macchine maceratrici

Materiale di consumo

Apparecchiare in comodato d'uso gratuito

L'importo massimo contrattuale del presente contratto è pari ad Euro **..... (..../....) + iva.....,**, oneri della sicurezza pari a zero, determinato come segue:

- canone noleggio e la somma dei prezzi unitari offerti dall'esecutore per le relative prestazioni;
- l'eventuale aumento dell'importo contrattuale, fino a un massimo del 50% dell'importo inizialmente stimato il lotto unico oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice (opzione sui quantitativi);
- l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, per un periodo di 24 mesi (compresa eventuale opzione sui quantitativi per il periodo di proroga);

come indicato nella tabella seguente:

Importo massimo contrattuale							
Lotto	Importo contrattuale netto annuo/quadriennale (€)	Eventuale opzione sui quantitativi	Eventuale opzione di proroga	Eventuale opzione si quantitativi sulla opzione di proroga	Eventuali economie di gara	Valore complessivo stimato Contratti attuativi (€)	Aliquota iva
Totale							

Ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008, i costi della sicurezza sono pari a € 0,00.

I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture e relative prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali pertanto il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime;

	SCHEMA DI CONTRATTO	 
	S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Pagina 7 di 29

L'esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'esecutore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

L'esecuzione della prestazione dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nella Relazione generale illustrativa e documenti richiamati. Gli elementi di giudizio qualitativo forniti dal concorrente in fase di offerta costituiscono formale impegno e sono, quindi, integralmente recepiti nel presente contratto.

Qualora la stazione appaltante si riservi la facoltà di esercitare una delle opzioni sopra descritte alle lettere ii) e iii), verrà comunicato all'esecutore il relativo atto di sottomissione.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia – Opzioni

Si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni dedotte nel contratto in esercizio di tutte le opzioni previste dai documenti di gara e contrattuali.

In particolare, l'Amministrazione avrà la facoltà, durante il periodo di durata contrattuale, di diminuire/aumentare le prestazioni contrattuali, sia per quanto attiene agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione entro il limite del **50 %** dei quantitativi inizialmente stimati per l'appalto senza che l'Esecutore possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta.

Tale opzione si applica anche per il periodo di proroga del contratto indicata al paragrafo successivo.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. d) n. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente all'Amministrazione unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Nel caso di contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre l'atto autorizzatorio, l'esecutore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno,).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'esecutore e della ditta subentrante.

L'esecutore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all'Amministrazione da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 13 del Capitolato tecnico in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del codice, è prevista altresì una *opzione di proroga* della durata dell'esecuzione della prestazione pari a 2 anni (punto 3.2 del disciplinare).

L'Amministrazione avrà la facoltà di disporre la proroga, fino al periodo massimo indicato, anche in modo frazionato e comunque per singoli periodi non inferiori a 4 mesi.

L'Amministrazione eserciterà tale facoltà comunicandola all'Esecutore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario, ovvero, in caso di proroga già disposta per periodo frazionato, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo frazionato di proroga precedente.

Si precisa che il noleggio per le macchine aggiuntive acquisite in opzione scadrà alla stessa data di scadenza del contratto.

Opzioni su Economie di gara

Eventuali economie di gara derivanti dall'importo offerto rispetto alla base d'asta indicata potranno essere accantonate tra le somme a disposizione.

Il valore del contratto, comprensivo dell'eventuale opzione sulle economie di gara, sarà pari al valore dell'appalto a base d'asta.

ARTICOLO 4 - Revisione dei prezzi

La revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 sarà attivata a decorrere dal mese individuato in $t = 1$ come definito di seguito, e sarà disposta anche successivamente con cadenza annuale.

In ogni caso la revisione potrà essere attivata esclusivamente al ricorrere delle seguenti particolari condizioni di natura oggettiva.

L'associazione fra i CPV riportati nei documenti progettuali e l'indice seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in allegato II.2 bis del D.Lgs. n. 36/2023 è la seguente: 33100000 Apparecchiature mediche 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari 33192320 - Supporti per padelle, tutti i CPV sono da ricondurre all'indice di tipo PPI Indice Istat 325 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche;

La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

Dove

I = indice individuato

- t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione – che coincide con il mese ed anno del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del D.Lgs. n. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato - e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato – che coincide con il medesimo mese individuato in t = 0 degli anni successivi all'anno del provvedimento di aggiudicazione per ciascuna delle annualità contrattuali per la quale si effettua la rilevazione - e I è l'indice utilizzato.

La revisione viene applicata per il periodo di riferimento qualora la variazione dell'indice, calcolato come sopra indicato, determina il superamento della soglia base da parte della soglia di periodo:

Soglia base: 0,05 * Val complessivo contratto

Soglia di periodo (t): Vt * Val residuo contratto(t)

Dove:

Val complessivo contratto = valore complessivo del contratto per l'intero periodo di durata, al netto di iva ed opzioni, risultante dal provvedimento di aggiudicazione

Vt = Variazione, in positivo o in negativo dell'indice per il periodo di riferimento

Val residuo contratto(t) = Valore del contratto al netto di iva, comprensivo di eventuali opzioni effettivamente esercitate dalla Stazione appaltate e di qualsiasi altra modifica già disposta per precedenti revisioni prezzi – Importo fatturato al momento della rilevazione, al netto di iva

REVISIONE IN AUMENTO

La revisione per il periodo di riferimento sarà disposta in aumento solo a condizione che il valore della Soglia di periodo (t) sia superiore al valore della Soglia base. Qualora risulti soddisfatta tale condizione la revisione si applica come segue:

1) determinazione della percentuale da applicare % rev:

$\% \text{ rev_aum} = 0,8 * (Vt-0,05) - \sum \% \text{ rev_aum}$ riconosciute nelle precedenti rilevazioni

2) i prezzi unitari contrattuali sono incrementati in misura pari alla percentuale % rev_aum con decorrenza dal primo mese dell'annualità contrattuale per il periodo di riferimento della revisione

REVISIONE IN DIMINUZIONE

La revisione per il periodo di riferimento sarà disposta in diminuzione solo a condizione che il valore della Soglia di periodo (t) sia inferiore al valore della Soglia base. Qualora risulti soddisfatta tale condizione la revisione si applica come segue:

1) determinazione della percentuale da applicare % rev:

$\% \text{ rev_dim} = 0,8 * (Vt+0,05) - \sum \% \text{ rev_dim}$ riconosciute nelle precedenti rilevazioni

2) i prezzi unitari contrattuali sono decrementati in misura pari alla percentuale % rev_dim con decorrenza dal primo mese dell'annualità contrattuale per il periodo di riferimento della revisione

L'eventuale maggior onere rientrerà nell'importo già quantificato di cui alla opzione sui quantitativi o, ai sensi dell'art. 60 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, nelle eventuali opzioni derivanti dalle economie di gara.

ARTICOLO 5 - Rinegoziazione del Contratto

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.

Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

L'esecutore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Amministrazione il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Amministrazione valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

L'esecutore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Amministrazione.

L'esecutore deve informare l'Amministrazione non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.

Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione contraente, la stessa avrà il diritto di risolvere il contratto.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

ARTICOLO 6 - Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso le sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Presidio ospedaliero Salesi e presidio ospedaliero di Torrette)

ARTICOLO 7 - Durata, avvio dell'esecuzione

L'appalto avrà durata di 60 mesi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio della fornitura del DEC/comunicazione stazione appaltante, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza e/o di esercitare l'opzione di proroga, nei termini già dettagliati nella documentazione di gara.

Si precisa che in nessun caso potranno essere eseguite le prestazioni prima della riunione di Coordinamento e della sottoscrizione del DUVRI.

Il collaudo delle apparecchiature richieste per l'esecuzione delle prestazioni, costituisce necessario presupposto per l'utilizzo delle medesime apparecchiature.

Resta inteso che i termini di durata del Contratto si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della naturale, qualora sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato della relativa opzione.

ARTICOLO 8 - Periodo di Prova

L'esecutore è soggetto ad un periodo di prova di quattro mesi dalla data di effettivo inizio della fornitura.

Trascorsi quattro mesi dalla predetta data, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione contraria da parte dell'Amministrazione.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non soddisfi le esigenze dell'Amministrazione in quanto i prodotti seppur rispondenti alle caratteristiche richieste, all'atto dell'utilizzo non garantiscono adeguati livelli prestazionali e di sicurezza, l'Amministrazione comunicherà all'esecutore le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, assegnando un termine non superiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto e di aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, senza che l'esecutore originariamente aggiudicatario possa lamentare lesione di propri diritti o interessi legittimi, né vantare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria nei confronti dell'Amministrazione.

In tal caso l'esecutore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle forniture/prestazioni fino a quel momento ordinate ed eseguite, fatta salva la possibilità di restituire gli eventuali prodotti non utilizzati.

Non è in ogni caso prevista, anche successivamente al periodo di prova, la possibilità da parte dell'esecutore di modificare unilateralmente le caratteristiche merceologiche del prodotto (tipologia, caratteristiche tecniche, etc.).

ARTICOLO 9 - Modalità di esecuzione della fornitura

Le macchine maceratrici saranno acquisite in noleggio, il materiale di consumo sarà gestito nella modalità di somministrazione; sono previste inoltre strumentazioni accessorie in comodato d'uso gratuito, si rimanda integralmente a quanto disciplinato nei Capitolati Speciali e relativi allegati.

Si precisa, in particolare le consegne sono effettuate a cura, rischio, spese dell'esecutore, in porto franco presso i punti di consegna indicati nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati e/o nel Buono d'ordine e le attività di consegna si intendono comprensive di ogni onere e spesa, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, nonché carico e scarico della merce, da effettuarsi a cura dell'esecutore il quale dovrà dotarsi dei mezzi e delle attrezzature e personale necessario per svolgere tale attività.

In considerazione degli obblighi assunti dall'Esecutore con la stipula del presente contratto, le richieste di buono d'ordine da parte dell'Amministrazione si intendono perfezionate con la semplice ricezione da parte dell'esecutore.

A seguito della ricezione del buono d'ordine l'esecutore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti oggetto del Contratto presso i punti di consegna, salvo diverse indicazioni in fase esecutiva, rispettando le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni dei suddetti punti, salvo diverso accordo tra l'esecutore e l'Amministrazione.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, ovvero nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, accertata secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale, l'Amministrazione provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento, all'esecutore, ai fini dell'applicazione delle relative penali.

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione.

 <p>Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche</p>	<h2>SCHEMA DI CONTRATTO</h2>	  <p>SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO ITALCERT UNI EN ISO 9001</p>
	<p>S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI</p>	<p>Pagina 13 di 29</p>

Le richieste relative alle forniture di beni oggetto della prestazione sono emesse fino a concorrenza dell'importo massimo del Contratto. Qualora pervenga all'esecutore una richiesta per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo del Contratto sarà cura dell'esecutore contattare l'Amministrazione per comunicare la non validità della richiesta ricevuta.

Il collaudo di accettazione delle macchine maceratrici/(eventuale) strumentazione in uso gratuito, in contraddittorio con l'esecutore, verrà effettuato da parte del personale incaricato dall'Amministrazione, che ne accerterà la rispondenza alle norme tecniche e di sicurezza elettrica, come meglio indicato nel Capitolato Speciale.

9.1. Fornitura della strumentazione/apparecchiature necessarie per l'esecuzione delle procedure

L'esecutore si obbliga a fornire all'amministrazione la strumentazione/apparecchiature necessarie per l'esecuzione delle procedure come di seguito precisato:

- Noleggio di 19 maceratori (denominazione/modello)
- Fornitura, in comodato d'uso gratuito, ed installazione dei seguenti prodotti nelle quantità necessarie al fabbisogno dei vari reparti:
 - distributori,(CODICI).
 - Supporti(CODICI)

L'esecutore deve consegnare e garantire all'Amministrazione, strumentazione/apparecchiature in perfetta efficienza ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna.

L'Amministrazione si obbliga a custodire e conservare i predetti beni con la diligenza del buon *pater familias* e ad utilizzarli secondo l'uso per cui sono stati progettati e le istruzioni che l'appaltatore si riserva di impartire; la stessa Amministrazione si obbliga a restituirli all'esecutore, alla scadenza del termine contrattuale, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

L'esecutore è tenuto a proprie spese, per tutta la durata della fornitura, alla manutenzione, riparazione, sostituzione della strumentazione e/o dei componenti della stessa soggetti a rottura o ad usura, oltre a garantire la necessaria assistenza tecnico/scientifica, nei termini già dettagliati al Capitolato Speciale e relativo allegato 2.2. .

Alla scadenza del contratto, l'esecutore dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro della strumentazione/apparecchiatura; l'esecutore dovrà concordare con l'Amministrazione la data relativa al ritiro della strumentazione e l'Amministrazione emetterà regolare bolla di reso.

9.2. Servizio di Manutenzione

Il servizio di manutenzione che l'Esecutore deve garantire è nella formula "*TUTTO COMPRESO*" (TC). Tale contratto deve comprendere: tutte le visite di manutenzione programmata e di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento dell'affidabilità delle apparecchiature oggetto di fornitura secondo manuale di uso e di servizio. E' compresa la fornitura di parti di ricambio o ricambi, materiali soggetti ad usura ovvero usurabili, materiali a vita limitata, tutti i materiali consumabili che si rendessero necessari

esclusivamente per la manutenzione, eccetto i materiali monouso e/o mono-paziente utilizzati per l'esecuzione delle procedure diagnostiche o terapeutiche.

Tutti i tecnici dell'Esecutore che interverranno sulle macchine maceratrici dovranno dimostrare di essere stati istruiti alla manutenzione e di essere autorizzati dal produttore delle apparecchiature ad intervenire sulle stesse. L'Esecutore deve fornire l'elenco nominativo dei tecnici che interverranno sulle macchine maceratrici e tenere questo elenco aggiornato durante tutto il tempo di validità contrattuale. L'Esecutore deve garantire sui tecnici indicati un'adeguata formazione e il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione.

Alla conclusione degli interventi di manutenzione (preventiva, correttiva e Verifica di sicurezza elettrica) l'esecutore è tenuto a consegnare una copia del Rapporto di lavoro al clinical service interno dell'Amministrazione per la registrazione nel sistema informatico e la chiusura dell'intervento.

Per garantire il mantenimento dell'operatività dei servizi, la continuità della prestazione contrattuale, l'esecutore dovrà eventualmente provvedere a predisporre soluzioni provvisorie (inclusa la fornitura di sistemi e/o componenti sostitutivi) per il tempo necessario al ripristino del normale funzionamento della strumentazione/apparecchiature.

Per quanto ivi non indicato si fa rinvio integralmente agli Allegati 2.1 e 2.2 del Capitolato Speciale

9.3. (se del caso) Hardware e Software

Nel caso in cui la strumentazione/apparecchiatura preveda l'utilizzo di appositi hardware e software per l'elaborazione dei dati, gli stessi dovranno essere oggetto di assistenza tecnica Full Risk comprensivo dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, risk management a carico della ditta esecutrice. I servizi di assistenza tecnica Full Risk si applicheranno a tutti i prodotti software che verranno forniti e/o realizzati nell'ambito del presente appalto. Qualora inoltre il software gestisca o archivi dati personali dei pazienti, gli stessi dovranno essere trattati in conformità alla normativa vigente in materia (GDPR 2016/679). L'esecutore dovrà fornire la manualistica in italiano relativamente alle componenti hardware e/o software.

9.4. Training e formazione degli utilizzatori

L'esecutore dovrà assicurare, a proprie spese, una continua e costante attività di formazione del personale medico, sanitario e tecnico relativamente alle indicazioni per un uso corretto dei dispositivi e relativa strumentazione in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza.

Il servizio formazione dovrà essere fornito secondo quanto specificato nell'Allegato 2.1 del Capitolato Speciale "specifiche tecniche Servizi accessori".

ARTICOLO 10 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l'espletamento della prestazione, attrezzature, spese di trasporto,), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e

	<h2>SCHEMA DI CONTRATTO</h2>	 
	S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Pagina 15 di 29

la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dall'amministrazione anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

L'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'amministrazione;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) manlevare e tenere indenne l'amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative dell'amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici: modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'amministrazione stessa; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture dell'Amministrazione

	SCHEMA DI CONTRATTO	 
	S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Pagina 16 di 29

continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative dell'Amministrazione nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali dell'amministrazione indicati nel presente atto;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature/mezzi necessari per l'espletamento della prestazione delle "targhette identificative" (se del caso);
- d) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio (se del caso).

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 11 - Diritti di proprietà

L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto, fatta eccezione per i beni che, per espressa disposizione contrattuale, restano nella proprietà

dell'esecutore.

Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'esecutore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e gli adempimenti previsti nel D.U.V.R.I., parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegato, e successive revisioni.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

12.1 Codice di comportamento patto di integrità

L'esecutore, nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, in conformità all'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ottempera, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal predetto codice di comportamento approvato a livello aziendale per l'Amministrazione con Determina del Direttore Generale n.1108 del 11/12/2025 avente ad oggetto "Codice di Comportamento aziendale - aggiornamento", pubblicato sul sito aziendale alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte dell'Esecutore darà facoltà all'Amministrazione di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto.

ARTICOLO 13 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi

danno l'esecutore possa arrecare all'Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione, e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 14 - Penali

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali previste nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda potrà, anche cumulativamente applicare la penale.

ARTICOLO 15 - Contestazioni e riserve dell'esecutore

Per le contestazioni e riserve si applica la disciplina di cui all'art. 34 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, come meglio precisato nel Capitolato Speciale.

ARTICOLO 16 - Garanzie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, come riportato in premessa, l'esecutore ha presentato la garanzia definitiva.

	SCHEMA DI CONTRATTO	
	S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Pagina 19 di 29

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di “verifica di conformità”.

Ai fini del **progressivo svincolo** della garanzia definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto “Fatturazione e Pagamento del corrispettivo”.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito del compimento, da parte dell'Amministrazione, delle operazioni relative alla “verifica di conformità”.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali². È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione medesima di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

ARTICOLO 17 - Indisponibilità della fornitura, fuori produzione e aggiornamento tecnologico

Nei casi di indisponibilità temporanea del prodotto, fuori produzione o aggiornamento tecnologico, l'esecutore procede in conformità a quanto previsto nel Capitolato speciale e nei relativi allegati.

In caso di eventuali inadempimenti da parte dell'esecutore, l'Amministrazione ~~Contrante~~ provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento ai fini dell'applicazione delle relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 18 - Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità

Espletamento ed ultimazione della prestazione

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal **DEC** anche **avvalendosi dei Direttori Operativi**.

Le prestazioni acquisite sono soggette alla verifica di conformità secondo la disciplina di cui all'art. 116 del D.lgs 36/2023 (Allegato I.14 Capo II art. 36). Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali al fine dell'applicazione delle penali o della

² Nel caso in cui sia prevista la disciplina del servizio di manutenzione in garanzia è necessario aggiungere le seguenti parole: “ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione del malfunzionamento di forniture”

	SCHEMA DI CONTRATTO	 
	S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Pagina 20 di 29

risoluzione del contratto.

Concluso il contratto, effettuate le ultime operazioni in merito all'accertamento del rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali (art. 27 dell'allegato II 14 del D.Lgs. 36/2023) previa acquisizione del DURC, si procederà allo svincolo della garanzia definitiva.

ARTICOLO 19 - Pagamento del corrispettivo

(se richiesto) Anticipazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art.33 dell'all.II.14 il presente contratto è soggetto ad anticipazione sul prezzo di cui all'articolo 125, comma 1, del codice dei contratti per la quota riferibile al noleggio, mentre è escluso dall'anticipazione per la fornitura dei materiali, avendo ad oggetto prestazioni di forniture e relativi servizi correlati ad esecuzione immediata e la cui esecuzione non è, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma e il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'esecutore ha presentato la garanzia fideiussoria n.....del..... di importo pari ad Euro.....relativa all'anticipazione.

Per le macchine maceratrici il corrispettivo per ciascun anno di durata del presente contratto è pari a euro (complessivi euro e sarà pagato dall'Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura mensile posticipata da parte dell'esecutore.

Per i materiali di consumo da fornire il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura dei singoli prodotti forniti i prezzi unitari dedotti in contratto; l'esecutore ha diritto al pagamento di un acconto e quindi ad emettere la relativa fattura ogni qual volta abbia reso prestazioni per un periodo di tempo almeno pari ad un mese.

Il pagamento dei corrispettivi, sia del canone di noleggio sia per i materiali di consumo, in relazione al materiale fornito di volta in volta, verrà eseguito previa positiva verifica di conformità in corso di esecuzione effettuata dal DEC.

Per l'esecuzione delle prestazioni richieste nel Capitolato Speciale il termine per il pagamento è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'accettazione della prestazione eseguita

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del

	SCHEMA DI CONTRATTO	 
	S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Pagina 21 di 29

presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

Il direttore dell'esecuzione si avvale del supporto dei direttori operativi, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'esecutore, secondo la disciplina del Capitolato Speciale e suoi allegati.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto, alla singola tipologia di prestazione resa e al CIG.

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche; resta fermo l'obbligo di fatturazione elettronica da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-esecutore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023.

Resta espressamente inteso che in nessun caso l'esecutore potrà sospendere l'esecuzione del presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 20 - Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'aggiudicatario

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto

	SCHEMA DI CONTRATTO	 
	S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Pagina 22 di 29

medesimo.

Le ipotesi di sostituzione del contraente originario sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

20.1 Subappalto

L'esecutore, conformemente ha quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa)

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle **seguenti prestazioni:.....**

L'amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

L'esecutore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, fatto salvo quanto previsto all'art. 119 comma 11.

L'esecutore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia conforme del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del sub-esecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il sub-esecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un

	<h2>SCHEMA DI CONTRATTO</h2>	 
	S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Pagina 23 di 29

termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente atto fatto salvo per la prestazione subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-esecutore o ai suoi collaboratori.

L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del sub-esecutore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al sub-esecutore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 21 - Risoluzione

Si applica l'art. 122 del Codice

In caso di risoluzione del presente atto, escluse le ipotesi di cui all'art. 122 comma 1 lettere a) e b), l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'esecutore;
- b) qualora taluno dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'esecutore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 del 13/08/2010;
- i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
- l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- m) per il raggiungimento di penali di entità superiore al 10% dell'importo netto del presente atto;
- n) per il mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs.n.81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- o) per inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi assunti nel patto di integrità;
- p) per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 e/o dal codice di comportamento aziendale;

q) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore;

r) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui ai commi precedenti per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.

ARTICOLO 22 – Recesso

In materia di recesso si applica l'art. 123 del Codice.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore ~~da darsi~~ con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione e che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'esecutore a mezzo PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'esecutore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i relativi spazi a disposizione dell'Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Amministrazione.

All'Amministrazione, come già indicato anche nella documentazione di gara (relazione generale illustrativa e disciplinare), è inoltre riconosciuto il diritto di recesso unilaterale anticipato in qualunque epoca nei seguenti casi:

- a. qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione, oppure un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente analogo oggetto del presente appalto a condizioni economiche più favorevoli;
- b. qualora siano attivate procedure di gara ed i relativi contratti per prodotti compresi nell'appalto da parte del soggetto aggregatore della Regione Marche;
- c. al termine del terzo anno, qualora le condizioni del mercato di riferimento siano mutate (es. i dispositivi aggiudicati risultano obsoleti a seguito dell'immissione nel mercato di nuovi dispositivi innovativi, escluso il caso di aggiornamento tecnologico dei dispositivi aggiudicati,.....), l'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto dandone comunicazione all'appaltatore mediante PEC, con almeno 30 giorni di anticipo; nel caso tale comunicazione non sia inviata all'appaltatore il contratto proseguirà fino alla scadenza del termine quinquennale senza bisogno di ulteriori comunicazioni;
- d. qualora per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le procedure medico chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

ARTICOLO 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ARTICOLO 24 - Condizione risolutiva espressa

(se del caso) Il presente atto è soggetto alle condizioni risolutive di cui al D.Lgs. 159/2011 ³

ARTICOLO 25 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e la stazione appaltante, sarà competente in via

³ N.B. D.Lgs. 159/2011 Si può procedere alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione di apposita autocertificazione di cui all'art. 89 rispettivamente dell'informazione antimafia, inserendo ad esempio nell'atto la seguente clausola "La Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. La stazione appaltante recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa".

 <p>Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche</p>	<h2>SCHEMA DI CONTRATTO</h2>	  <p>SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO ITALCERT UNI EN ISO 9001</p>
	<p>S.O. AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI</p>	<p>Pagina 27 di 29</p>

esclusiva il Foro di Ancona.

ARTICOLO 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico dell'esecutore.

Al contratto si applicano le disposizioni di cui al Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 240013 del 28/06/2023 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.

ARTICOLO 27 - Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'esecutore dichiara di essere a conoscenza delle informazioni di cui di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù di quanto statuito dagli artt. da 15 a 20 del Regolamento medesimo.

L'Amministrazione tratta i dati dell'aggiudicatario per le finalità legate alla stipula del presente contratto e alla sua esecuzione e per gli adempimenti degli obblighi ad esso connessi in ottemperanza alle prescrizioni di legge, nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La comunicazione dei dati dall'esecutore all'Amministrazione avverrà per via telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui alla citata normativa.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Eventuale: Se nell'esecuzione del contratto l'esecutore tratterà dati personali dei pazienti (vedi dichiarazione integrativa presentata in sede di gara)⁴

L'esecutore si impegna a sottoscrivere, prima dell'inizio del trattamento dei dati, l'atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Il presente contratto viene redatto in modalità telematica, letto, confermato e sottoscritto.

⁴ In caso affermativo trasmettere la documentazione al DPO ai fini della nomina del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle
Marche

L'esecutore

IL DIRETTORE DELLA S.O.
Affidamento Contratti Pubblici

Il Legale Rappresentante

.....
(documento sottoscritto con firma digitale da
.....)

.....
(documento sottoscritto con firma digitale da
.....)

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo opzioni

ARTICOLO 4 - Revisione dei prezzi

ARTICOLO 5 – Rinegoziazione del Contratto

ARTICOLO 7 - Durata, avvio dell'esecuzione

ARTICOLO 8 - Periodo di Prova

ARTICOLO 9 - Modalità di esecuzione della fornitura

ARTICOLO 10 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

ARTICOLO 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

ARTICOLO 13 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

ARTICOLO 14 - Penali

ARTICOLO 16 - Garanzie

ARTICOLO 18 - Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità

ARTICOLO 19 - Pagamento del corrispettivo

ARTICOLO 20 - Divieto di cessione del contratto – vicende soggettive dell'aggiudicatario

ARTICOLO 21 - Risoluzione

ARTICOLO 22 - Recesso

ARTICOLO 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore

ARTICOLO 24 - Condizione risolutiva espressa

L'esecutore

Il Legale Rappresentante

.....

(documento sottoscritto con firma digitale da

.....)